

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "Caput Draconis"

## TITOLO I

### Costituzione e scopi

#### Art. 1 – Denominazione

È costituita un'Associazione culturale denominata "Caput Draconis", in seguito chiamata per comodità "l'Associazione".

#### Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Firenze, via Ignazio Danti 10, cap 50127.

L'eventuale modifica della sede legale viene decisa dal Consiglio Direttivo in una sua riunione.

#### Art. 3 - Scopo sociale

Lo Statuto dell'Associazione e il regolamento attuativo dello stesso si ispirano ai principi generali del diritto vigenti. L'Associazione è apolitica, non ha finalità di lucro ed intende promuovere e attuare iniziative culturali, artistiche, ludico-ricreative, sportive e didattiche, attraverso lo svolgimento di attività di utilità sociale rivolte ai propri associati nei settori artistico, culturale, sportivo, ludico, di promozione sociale.

Le decisioni degli organi statutariamente competenti saranno assunte tenendo conto della precettività di tali principi, i quali verranno approfonditi nel regolamento dell'associazione. Le violazioni dei principi, delle norme statutarie e regolamentari comporteranno la possibilità di ricorrere alle procedure di richiamo e sanzione esplicitate nel regolamento.

A tale fine, l'Associazione, per il perseguimento delle sue finalità, potrà svolgere le seguenti attività:

a) organizzare e promuovere momenti di svago, di cultura e di sport, attraverso:

- la predisposizione di incontri, seminari, convegni, corsi di preparazione teorici o pratici nel settore della cultura, dello sport e del tempo libero;

- l'organizzazione di spettacoli, proiezioni, conferenze, mostre artistiche e artigianali, in proprio o in collaborazione con aziende, scuole, enti pubblici e privati;

- rapporti di collaborazione con altri organismi italiani e stranieri aventi finalità affini per lo scambio di esperienze e la realizzazione di momenti ludico-culturali e sportivi comuni;

- un'attività editoriale di comunicazione multimediale e non, di produzione, realizzazione e distribuzione di audiovisivi, di creazione di attività cinematografiche e multimediali, anche attraverso la collaborazione con Enti Pubblici, nonché con Organismi Privati che abbiano finalità affini a quelle dell'Associazione;

- l'organizzazione di spettacoli teatrali, musicali e di danza, come pure di rievocazioni storiche o legate alla tradizione, di modi di promozione del turismo sociale, rurale o enogastronomico;

- l'organizzazione di incontri con autori, artisti, rappresentanti del mondo dello spettacolo; - l'organizzazione di occasioni di promozione e valorizzazione di beni d'interesse artistico, storico, culturale, tradizionale, paesaggistico.

b) realizzare attività in campo artistico e culturale in favore dei propri associati, quali attività di ricerca, elaborazione e progettazione di iniziative culturali.

c) contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini ed alla sempre più ampia diffusione dei valori della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive.

d) promuovere e gestire servizi, attività culturali, formative, sportive, ricreative e ludiche atte a dare concretezza alle finalità associative.

e) provvedere all'approvvigionamento del materiale e delle attrezzature necessarie al conseguimento degli scopi associativi.

f) ricercare rapporti di collaborazione con altri Enti Privati analoghi, per concretizzare i fini di

mutualità e socialità che caratterizzano l'associazione.

g) istituire succursali, uffici secondari permanenti o temporanei, per la migliore organizzazione sul territorio e per la raccolta delle domande di adesione all'Associazione e alle singole iniziative da questa poste in essere.

h) svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraindicate quali:

- attività di studi e ricerca, di raccolta ed elaborazione di informazioni e dati, anche dotandosi di propri strumenti di comunicazione e informazione,

- pubblicazione di periodici sia in forma cartacea che su siti internet,

- organizzazione di manifestazioni pubbliche, di iniziative culturali, workshop ed incontri, attuare interventi su media cartacei, radiotelevisivi e informatici,

i) mettere in atto campagne di informazione e comunicazione, in quanto strumenti atti al raggiungimento degli scopi sociali,

l) aderire, affiliarsi, partecipare e collaborare con altri Enti e organismi che siano in linea con i principi della Associazione,

m) stipulare contratti di natura privatistica e pubblicitaria intesi ad assicurare l'attività dei propri associati,

n) ricercare sponsorizzazioni e di pubblicità,

o) atti ed operazioni di partecipazione ad iniziative idonee a rafforzare e diffondere i principi associativi.

L'Associazione, per il perseguimento delle finalità indicate, potrà per tutto ciò svolgere ogni tipo di attività culturale, ricreativa, formativa, promozionale, sportiva, del tempo libero, agendo su tutto il territorio nazionale, europeo e internazionale.

Durante la vita dell'Associazione è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## **TITOLO II**

### *Principi generali dello Statuto*

#### **Art. 4 – Uguaglianza tra i Soci**

All'interno dell'Associazione è garantito il principio di uguaglianza, inteso in senso formale e sostanziale. Non sarà dunque ammessa alcuna eccezione arbitraria, in quanto lesiva della posizione dei Soci.

Vi sarà pertanto una violazione quando vi sia contraddizione tra una decisione e l'interesse da perseguire o tra la decisione e i tratti essenziali del presente Statuto.

#### **Art. 5 – Trasparenza e democraticità**

Lo Statuto dell'Associazione permette ai Soci Ordinari di poter visionare quanto accade all'interno della stessa e rendersi conto di quali siano gli elementi necessari per determinare le scelte dell'associazione.

Ai Soci Ordinari viene riconosciuto il diritto di conoscere le ragioni e le giustificazioni delle decisioni assunte dagli organi competenti in base a quanto previsto dallo Statuto.

L'Associazione è inoltre organizzata sulla base di un'effettiva struttura democratica, permettendo a tutti gli associati di partecipare attivamente e concretamente alla vita associativa.

#### **Art. 6 – Accesso agli atti associativi**

Ai Soci Ordinari è riconosciuto il pieno diritto di visionare gli atti e i verbali degli organi statutariamente competenti, anche in forza del principio di trasparenza.

Si ammettono eventuali censure in quelli stesi dal Direttivo, purché fondate, su aspetti del gioco e su questioni la cui discussione sia stata rinviata.

#### Art. 7 – Poteri di controllo e bilanciamento reciproco

Lo Statuto e il Regolamento attuativo dello stesso prevedono meccanismi volti a mantenere l'equilibrio tra i vari poteri che spettano ai Soci Ordinari che compongono gli organi statutariamente competenti. Al Direttivo e all'Assemblea verranno corrisposti dei poteri tenendo conto della necessità di assicurare tale bilanciamento, ostacolando qualsiasi atteggiamento oligarchico nel rispetto dell'uguaglianza e della ragionevolezza.

#### Art. 8 – Comportamento degli associati

Tutti i Soci hanno l'obbligo di assumere, pena l'esclusione dall'Associazione, comportamenti rispettosi, ossia non offensivi, discriminatori e lesivi dei diritti umani.

I Soci Ordinari che compongono l'Organo Direttivo e l'Assemblea si assumono altresì l'onere di assolvere ad un generico e reciproco dovere di lealtà, evitando di oscurare informazioni nel rispetto dei principi contenuti in tale Statuto.

#### Art. 9 – Legalità delle decisioni

Qualunque azione o decisione dell'Organo Direttivo deve trovare fondamento in una norma statutaria o regolamentare. L'Organo Direttivo esercita le proprie funzioni ed assolve i propri compiti a garanzia dei principi sanciti nello Statuto e dei diritti che spettano ai singoli Soci e all'Assemblea.

### **Titolo III**

#### *Soci ed Organi Sociali*

#### Art. 10 – Soci

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che abbiano interesse al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e presentino domanda di iscrizione nei modi previsti dal presente statuto.

I soci si dividono in "Soci Ordinari" e "Soci Partecipanti agli Eventi".

Sono Soci Ordinari, avendo compiuto 18 anni, ottenendo la specifica tessera, tutti coloro che aderiscono all'Associazione, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa annuale e aiutandola concretamente al perseguimento dei suoi scopi sociali con modalità specificate nel regolamento attuativo dello stesso.

Sono "Soci Partecipanti agli Eventi", avendo compiuto almeno 14 anni, tutti coloro che prendono una specifica tessera annuale che fornisce loro il semplice diritto a partecipare a tutti gli eventi posti in essere dall'Associazione, per il tempo di validità della stessa.

Se chi richiede la tessera di "Socio Partecipante" è un minore, la richiesta andrà firmata da uno dei due genitori o da chi ne fa le veci, che dovrà contestualmente firmare anche un modulo con cui solleva l'Associazione da ogni responsabilità derivante dalla partecipazione del minore all'evento organizzato dalla medesima.

Sia i "Soci Ordinari" sia i "Soci Partecipanti agli Eventi", a loro discrezione, possono provvedere a versamenti ulteriori a titolo di donazione, in segno tangibile di appoggio alle iniziative ed all'attività dell'Associazione.

La tessera di "Socio Partecipante agli Eventi" non fornisce il dovere alla partecipazione attiva alla vita dell'Associazione né il diritto a partecipare alle riunioni dell'Assemblea, a votare ed ad essere votati.

I "Soci Ordinari" in regola con il pagamento della quota associativa, oltre a fare parte dell'Assemblea, e ad avere diritto all'elettorato attivo e passivo, hanno il diritto di partecipare a tutti gli eventi posti in essere dall'Associazione.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al rispetto delle decisioni prese dagli organi competenti statutariamente.

Le modalità per aderire all'Associazione in qualità di "Socio Ordinario" sono stabilite nel regolamento attuativo dello stesso. Il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto

sociale e la disciplina relativa, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Socio è tenuto ad informare preventivamente il Consiglio Direttivo nel caso di sue variazioni di residenza.

Onde evitare la presenza di interessi contrastanti, il Socio si impegna a non fare parte di altre associazioni di natura analoga o accomunabile a quella dell'Associazione.

Ricevuta la domanda di adesione, il Consiglio Direttivo dovrà procedere entro sessanta giorni dal suo ricevimento. In caso di diniego, che ovviamente deve essere motivato, l'interessato può proporre appello in Assemblea.

L'accettazione o l'eventuale diniego da parte dell'Assemblea verranno comunicati all'interessato tramite e-mail entro sette giorni di calendario.

I motivi per cui un "Socio Ordinario e Partecipante" possono essere esclusi sono:

- mancato pagamento della quota associativa;
- comportamento contrario agli scopi dell'associazione o lesivo nei confronti della stessa;
- eventuali violazioni dei principi e delle norme presenti nello Statuto e nel regolamento attuativo.

Qualora volesse l'associato escluso deve proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile e, fino a tale data, si considera sospeso come specificato nel regolamento attuativo.

#### Art. 11 - Diritti e doveri dei Soci Ordinari

Tutti i Soci Ordinari maggiorenni ed in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per il rinnovo delle cariche sociali (ovvero al diritto di votare e di essere votati nell'elezione degli Organi Direttivi della Associazione) e a votare per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali Regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo.

I Soci hanno i seguenti diritti:

- ogni "Socio Ordinario" può in ogni momento esercitare il diritto di recesso; tale diritto ha effetto a decorrere da quando il Consiglio Direttivo riceve la relativa notifica e la annota sul Libro dei Soci;
- chi recede non ha diritto alla restituzione della quota associativa, ma ha la possibilità di essere reintegrato nell'anno corrente, senza dover pagare la quota associativa e dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo;
- tutti i soci hanno il diritto di ricevere contemporaneamente e tempestivamente informazioni e comunicazioni della vita associativa.

Per eventuali altri diritti si faccia riferimento al regolamento attuativo.

In particolare, i soci hanno i seguenti doveri:

- versare annualmente e regolarmente la quota associativa;
- contribuire al raggiungimento dello scopo sociale nei limiti delle proprie possibilità;
- astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto con le finalità, gli scopi e gli obiettivi dell'Associazione.

La qualità di Socio è personale e non trasferibile.

L'iscrizione di ogni Socio, così come la sua cancellazione, deve essere annotata sul libro dei Soci.

#### Art. 12 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

#### Art. 13 – Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è costituita dai "Soci Ordinari" in regola con il versamento delle quote associative, compresa quella dell'anno in cui si svolge l'assemblea.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio

sociale per l'approvazione del bilancio dell'anno precedente e si riunirà ogni qualvolta sarà convocata dal Presidente, oppure su richiesta di quattro membri su sette del Consiglio Direttivo, o infine su domanda motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei soci ordinari, fatta al Presidente che deve convocarla entro un termine ragionevole.

La convocazione deve essere inviata ai Soci, per iscritto o via mail, almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea, e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, e l'ordine del giorno da discutere.

L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà dei soci più uno, in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti. Essa delibera a maggioranza dei soci presenti, sia fisicamente sia online, e rappresentati per delega. Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale.

Si voterà a scrutinio segreto quando ne faccia domanda uno o più soci presenti e le modalità di tale voto saranno specificate nel regolamento attuativo.

Dato che la caratteristica dell'Associazione è quella di avere Soci provenienti da tutta Italia, e che la modalità più comune di discussione e scambio di idee tra loro sarà quella "on line", ovvero attraverso internet, si favorirà al massimo la partecipazione alla vita associativa tramite le vie informatiche, per esempio convocando l'Assemblea dei Soci tramite e-mail (fermo restando che, qualora un Socio lo richieda espressamente, sarà cura del Presidente inviargli la convocazione tramite posta raccomandata, che gli verrà inviata almeno 15 giorni prima della prevista Assemblea).

Pur escludendo il voto per corrispondenza, verranno trovate dal Direttivo modalità di discussione preventiva tra i Soci riguardo ai punti presenti nell'O.d.G. dell'Assemblea, utilizzando canali informatici, in modo da permettere ai Soci di arrivare all'Assemblea disponendo di dati, informazioni, conoscenza dei pareri reciproci e tutto quanto necessario per fare sì che la discussione in Assemblea sia informata, aggiornata e concreta.

Nel caso di eventuali Assemblee con partecipanti collegati tramite piattaforme informatiche è previsto il voto per alzata di mano.

È dovere del Presidente convocare l'assemblea inviando, almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea, l'avviso di convocazione agli indirizzi e-mail dei Soci, risultanti agli atti della società nel Libro dei Soci (sarà cura del Socio informare l'Associazione di ogni variazione del proprio indirizzo e-mail). Nelle mail di convocazione dovranno essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, e l'elenco degli argomenti da trattare. I Soci troveranno in rete le informazioni, i documenti, gli archivi, per formarsi una opinione sull'O.d.G. proposto.

L'assemblea si riunirà presso la sede legale o presso diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Ogni Socio Ordinario ha diritto al voto e può farsi rappresentare all'Assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata.

Ogni Socio Ordinario può rappresentare per delega scritta al massimo due soci e la delega può essere conferita anche via mail, in formato .pdf.

E' garantita l'osservanza del principio del voto singolo, nelle modalità specificate nel regolamento.

Le deleghe andranno verbalizzate e allegate al Verbale dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e in sua assenza o in caso di impedimento dal Vice Presidente.

Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio Presidente facente funzione. Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario Verbalizzante, proposto dall'Assemblea tra i Soci presenti. È dovere del Presidente e del Segretario Verbalizzante di constatare le regolarità delle deleghe e in genere il diritto a partecipare all'assemblea.

Quanto discusso e votato in assemblea verrà riassunto nel verbale dell'Assemblea, che alla fine della riunione deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario Verbalizzante, in calce ai punti salienti della discussione ed ai risultati delle votazioni.

#### Art. 14 – Compiti dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Sono tra i compiti dell'assemblea:

- eleggere il Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- deliberare in merito a eventuali sanzioni nei confronti del Consiglio Direttivo, come specificato nel regolamento;
- delineare il programma degli eventi;
- approvare o respingere eventuali proposte di modifica del presente statuto e dei regolamenti;
- approvare il trasferimento della sede legale dell'Associazione;
- deliberare su tutto ciò che la legge o il presente statuto le attribuiscono;
- deliberare sullo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- deliberare in merito ai ricorsi in appello di eventuali soci esclusi.

Per lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Qualora non sia possibile il raggiungimento di questa maggioranza, ma si verifichi il venir meno degli associati o l'impossibilità del raggiungimento degli scopi sociali per i quali l'Associazione era nata, l'Assemblea, accertato il verificarsi di una di queste cause, potrà deliberare lo scioglimento dell'Associazione stessa. L'Assemblea in tale occasione delibererà a chi destinare il residuo patrimonio sociale, che in ogni caso sarà devoluto ad un'altra associazione di promozione sociale operante in un settore analogo.

#### Art. 15 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette Soci Ordinari tra i quali il Presidente e il Vicepresidente.

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea dei soci, secondo quanto previsto nel regolamento elettorale.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo, sono rieleggibili e scadono alla data di approvazione da parte dell'assemblea ordinaria del bilancio relativo al loro ultimo anno di mandato.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta egli lo ritenga opportuno, oppure quando ne venga fatta domanda da almeno quattro consiglieri in carica in forma scritta o per via telematica, almeno tre giorni prima della data della riunione richiesta o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima della stessa data.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno quattro dei suoi membri e necessita della redazione di un verbale.

Il Consiglio Direttivo è poi validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri, di persona o tramite un canale telematico condiviso che li vede partecipare contemporaneamente.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti.

L'operato del Consiglio o dei Soci che lo compongono può essere messo in discussione e/o sanzionato dall'assemblea dei soci, come specificato nel regolamento.

L'ordine del giorno deve essere compilato dal Presidente o dal Vice Presidente e può essere inviato ai consiglieri anche per via telematica. Il Presidente, agli inizi della riunione e alla presenza di tutti i membri del Consiglio Direttivo, nomina tra i Consiglieri presenti un Segretario incaricato della verbalizzazione e della raccolta dei risultati delle decisioni prese nonché della loro conservazione sia che la discussione sia stata condotta tramite piattaforma telematica o attraverso canali di comunicazione similari che vanno approvati preventivamente alla riunione da parte di tutti i

membri del Consiglio Direttivo.

I risultati di quanto deliberato andranno ufficializzati sul verbale, indicando i risultati delle eventuali votazioni.

I verbali andranno conservati su piattaforma digitale e inviati ai soci tramite mail.

In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione, che deve assicurare risorse adatte a garantire l'effettivo esercizio dei propri compiti, con la quale raggiungere gli scopi sociali.

Le modalità della cooptazione sono specificate nel regolamento.

Nel presente Statuto vengono regolate le relazioni organizzative tra i membri componenti tale organo per consentire una coordinazione tra gli stessi, evitando l'assunzione di decisioni senza consultazioni e tutelando il rispetto dei principi statutari.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.

#### Art.16 – Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo stabilisce la misura della quota associativa annuale sia per i “Soci Ordinari” che per i “Soci Partecipanti ai Raduni”.

Spettano inoltre al Consiglio Direttivo i seguenti compiti:

- la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in base alle linee direttive ricevute dall'Assemblea, inclusa l'ideazione ed elaborazione di quanto previsto all'art. 3 del presente Statuto;
- la nomina, al suo interno, del Presidente, del Vicepresidente e del Tesoriere;
- l'ammissione all'Associazione di nuovi soci;
- l'eventuale esclusione degli associati per motivazioni gravi, da comunicare all'associato ed all'Assemblea;
- la compilazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- la presentazione all'Assemblea generale dei bilanci di cui sopra;
- la compilazione dei regolamenti per il corretto funzionamento dell'Associazione;
- la stesura e l'aggiornamento dell'inventario sociale.

La carica di consigliere non prevede alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

#### Art 17 – Il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea, provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e della disciplina sociale.

In caso di urgenza, può agire con i poteri del Consiglio, nei casi previsti dal regolamento attuativo dello stesso, ma le sue deliberazioni così adottate dovranno essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione.

Il Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo scegliendolo tra i suoi sette membri. Può essere rieletto.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nella sua attività e svolgerà le funzioni di Presidente in caso di sua assenza o temporanea impossibilità a esercitare il suo incarico.

Il Tesoriere controlla e gestisce tutta l'attività contabile svolta dall'associazione. Egli cura l'amministrazione della cassa e ne tiene idonea contabilità, verificando, inoltre, la congruità delle eventuali spese. Redige e controlla il rendiconto e predispone il bilancio consuntivo e preventivo, accompagnandoli con apposita relazione.

## **Titolo IV**

### *Patrimonio sociale*

#### Art. 18 – Il patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da contributi e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria, fatta a favore dell'Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire all'Associazione.

Il patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate derivanti da attività economiche eventualmente realizzate in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione.

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario che dovrà essere approvato dall'Assemblea da convocarsi entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

#### Art. 19 - Precisazioni

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## **Titolo V**

### *Scioglimento dell'Associazione e disposizioni finali*

#### Art. 20

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Art. 21 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento agli eventuali regolamenti interni ed attuativi, alle vigenti norme in materia di associazionismo, al Codice Civile e alle leggi vigenti in materia.